

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria mette un freno alla doppia dirigenza

Commissione, comanda solo uno

Contrasti presidente-segretario? A decidere sarà il primo

DI VALERIO STROPPA
E GIANNI MACHEDA

Esccluso il regime della «doppia dirigenza» per le commissioni tributarie. Nel caso di contrasti tra il presidente della commissione e il direttore della segreteria, al fine di non pregiudicare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, «deve riconoscersi al presidente della stessa, a cui spetta la dirigenza dell'ufficio nel suo complesso, l'adozione di provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi». Gli atti, scritti e motivati, devono essere comunicati a palazzo Chigi, al Cpgt e agli altri organi ministeriali competenti, con le eventuali osservazioni del direttore della segreteria. Lo ha stabilito la risoluzione 2/2011 dell'8 febbraio del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, relativa alla risoluzione dei conflitti tra i presidenti di commissione e i direttori di segreteria. La soluzione individuata, si legge nel documento firmato dal presidente, Daniela Gobbi, è analoga a quella già adottata per le

altre magistrature. Pertanto, come già affermato per gli altri organi giurisdizionali giudiziari, amministrativi e contabili, pur in assenza di specifiche disposizioni, è possibile in via interpretativa escludere il meccanismo della «doppia dirigenza». Al presidente di commissione, si legge nella risoluzione, spettano infatti compiti di rappresentanza, di direzione, di indirizzo, di organizzazione e gestione, nonché di vigilanza. «In altri termini», recita il documento emanato dal Cpgt, «un presidente di commissione non potrebbe esonerarsi da responsabilità per il cattivo andamento dei servizi di segreteria, adducendo la responsabilità esclusiva del direttore della stessa». Ciò in quanto, come detto, la legge affida al presidente funzioni di vigilanza, direzione e controllo, le quali, per potere essere esercitate, «comportano la concreta possibilità di intervento diretto da parte dello stesso presidente». Al direttore della segreteria spettano invece compiti di organizzazione, direzione ed indirizzo dell'attività dell'ufficio di segreteria.

In Veneto va di moda la cartiera

Nuovi casi di «cartiere» scoperte in Veneto. Due società operanti nella commercializzazione del pellame dovranno versare al Fisco circa 13 milioni di euro, comprensivi di Iva, Ires, Irap, sanzioni e interessi. Lo ha reso noto ieri la Direzione regionale Veneto dell'Agenzia delle entrate, dopo che la Ctp di Vicenza ha in entrambi i casi validato i rilievi mossi dalla Direzione provinciale vicentina.

In un caso l'indagine, realizzata anche mediante l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, ha portato all'emersione di una frode attuata tramite fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La truffa, rileva la Ctp Vicenza, si manifestava in una forma diversa da quelle tipiche, che sono l'interposizione fittizia utilizzata allo scopo di far figurare come soggette a Iva operazioni esenti (come le importazioni da paesi Ue) oppure come soggette ad aliquota Iva piena operazioni che in realtà sono soggette a Iva ridotta. In questo caso, invece, l'Ufficio ha contestato alla società di avere effettuato acquisti sul mercato nero, e cioè «da operatori che producono o acquistano e vendono in regime di assoluta illegalità (cosiddetta economia sommersa) e di avere quindi contabilizzato tali operazioni appoggiando a fatture rilasciate da soggetti di comodo».

Nel secondo caso, l'amministrazione finanziaria

contestava all'impresa indebita detrazione di Iva relativa a fatture per operazioni inesistenti, costi ineducibili e irregolare tenuta della contabilità. Secondo i giudici tributari vicentini, i controlli hanno messo in luce una frode nelle operazioni di acquisto del pellame portata a termine attraverso l'uso illecito dell'istituto del deposito fiscale Iva. Il meccanismo funzionava così: l'importatore (soggetto giuridico interposto) a fronte di acquisti extra Ue, senza alcun esborso Iva, effettuava cessioni interne con emissione di fatture con Iva. Così facendo, si generava in capo alla società interposta un debito Iva in realtà mai pagato, mentre il cessionario nazionale portava indebitamente in detrazione detta Iva, mai assolta dal cedente. A sostegno della tesi del fisco, si legge nella sentenza, le indagini hanno anche fatto emergere in capo alle società interposte mancanza di professionalità, inadeguata solidità patrimoniale, assenza di autonomia finanziaria e di struttura organizzativa, grave inosservanza degli obblighi tributari e un «conseguimento di risultati eccezionali sin dal primo anno di attività con volumi di affari elevati, non giustificati dalle potenzialità economico-patrimoniali e finanziarie dei soci, operanti in un settore dove c'è rilevante competitività e professionalità».

Valerio Stroppa